

**Cherry Bank S.p.A.**

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5682
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia
Aderente al Fondo Interbancario Tutela Depositi

C.F. P.IVA & Reg. Imprese di Padova - 04147080289
R.E.A. CCIAA di Padova - 376107
Capitale Sociale - 49.597.778,00 € i.v.

Sede Legale
Via San Marco, 11 - 35129 Padova
T. 049 8208 411

AVVISO ALLA CLIENTELA

Padova, 16/01/2025

Sospensione rate per i soggetti titolari di mutui nel territorio dei Comuni di Castelfiorentino, di Certaldo della Città metropolitana di Firenze, dei Comuni di Campiglia Marittima, di Castagneto Carducci, di Cecina, di Sassetta e di Suvereto in Provincia di Livorno, dei Comuni di Pomarance e di Volterra in Provincia di Pisa e dei Comuni di Chiusdino, di Monteriggioni, di Siena e di Sovicille in Provincia di Siena, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024

Con il presente avviso si informa la Clientela che l'Ordinanza n. 1115 del 6 dicembre 2024 della **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile** ha previsto una misura di **sospensione del pagamento delle rate dei mutui**, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2024, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 17 e 18 ottobre 2024 nei territori della Regione Toscana.

L'Art. 3 dell'Ordinanza dispone che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell'agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, **hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale**, fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli.

La domanda di sospensione dovrà essere presentata entro il 17 febbraio 2025 unitamente all'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il danno subito dall'immobile.

L'importo delle rate o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione sarà restituito **senza spese e/o oneri aggiuntivi**, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo.

Per tutti i dettagli e maggiori informazioni, nonché per richiedere la sospensione delle rate, è possibile rivolgersi alle filiali Cherry Bank.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Banca all'indirizzo www.cherrybank.it (Documenti e Trasparenza > Guide pratiche ed altri documenti > Sostegno e solidarietà).

Cherry Bank S.p.A.